

REN 20/2024

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG P.U. 78-1/2024

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - riunito nella camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Gennaro BEATRICE - Presidente f.f. rel.-

dr.ssa Rosa PADUANO - Giudice -

dr.ssa Federica PELUSO - Giudice -

nel procedimento unitario n. RG 78-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

BANCA POPOLARE COMMERCIALE Spa (C.F. 06412660638), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Napoli, alla via Roberto Bracco, n. 31/35, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi, presso il cui indirizzo email pec e presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A7, è elettivamente domiciliata;

per ottenere la dichiarazione di liquidazione controllata di:

"MAIONE MARIO FIORE", nato a Castellammare di Stabia (NA) l'8/03/1971, CF MNAMFR71C08C129L, residente in Marigliano, alla via San Marco, n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Edoardo Volino, presso il cui indirizzo email pec e presso il cui studio in Avellino, alla via Casale, n. 5, è elettivamente domiciliato;

ha pronunciato la presente

SENTENZA

LETTO il ricorso proposto da BANCA POPOLARE COMMERCIALE Spa per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di MAIONE Mario Fiore, titolare dell'impresa individuale F.lli Maione di Maione Mario Fiore, con sede in Marigliano,



alla via San Marco n. 1, cancellata dal registro delle imprese il 21 settembre 2022 (si veda visura in atti);

RILEVATO che il resistente si è costituito in giudizio, rappresentando che: “1) il (preteso) credito è sub iudice pendendo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Napoli (RG 22877/22); 2) la (pretesa) insolvenza è insussistente e comunque non è provata; 3) l’esponente non è proprietario di beni, né è titolare di rapporti attivi” (memoria di costituzione, pag. 1);

RITENUTA la competenza dell’instato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che il resistente è residente in Marigliano, dove peraltro aveva sede legale l’impresa individuale di cui il resistente era titolare (art. 27, co. 3, lett. a e b, c.c.i.i.);

RITENUTO che il resistente sia assoggettabile a liquidazione controllata, quale imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno e quindi quale debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i. (si veda in tal senso Corte d’Appello di Venezia 17 ottobre 2023);

RITENUTO che la società ricorrente sia legittimata a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio della resistente, in quanto titolare di un credito nei confronti della resistente derivante dall’inadempimento di tre mutui chirografari e di due rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito e risultante dal d.i. del Tribunale di Napoli n. 5947/2022, pubblicato il 5 agosto 2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c. il 15 marzo 2023 (si vedano documenti nn. 2 e 3), cui ha fatto seguito la notifica in data 7.11.2023 di un atto di precetto dell’importo di € 82.993,14, oltre interessi e spese successivi al precetto (doc. 3);

RITENUTO, in particolare, che l’eccezione di insussistenza del credito sia assolutamente generica, non essendo sufficiente dedurre che il decreto ingiuntivo è stato opposto;

RITENUTO, alla luce dei debiti risultanti dall’ultimo bilancio depositato, che il limite di 50.000,00 euro di debiti di cui all’art. 268 CCII sia superato;

RITENUTO che sussista lo stato di insolvenza della resistente, che si desume dal debito nei confronti della ricorrente, derivante da titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, dall’esito mancato dei tentativi di pignoramento mobiliare presso terzi (doc. 7), nonché dalla cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese;

RITENUTO che l’eventuale assenza di attivo non impedisca la liquidazione controllata del sovraindebitato “in ragione dell’estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore), nonché dell’arresto della procedura di liquidazione controllata laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all’art. 233 CCI operato dall’art. 276 CCI (ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale). L’apertura



della liquidazione controllata non può, pertanto, essere negata, anche in caso di attivo assente o minimale” (Tribunale Rieti 3 giugno 2024).

RITENUTO, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della resistente;

RITENUTO che la concreta determinazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente debba essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria (in particolare relativa alle spese necessarie alla produzione del reddito e ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), sentito il liquidatore;

P.Q.M.

LETTI gli artt. 268 e ss. CCI;

DICHIARA

l’apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di “MAIONE MARIO FIORE”, nato a Castellammare di Stabia (NA) l’8/03/1971, CF MNAMFR71C08C129L, residente in Marigliano, alla via San Marco, n. 1,

NOMINA

La dott.ssa Rosa PADUANO Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

Liquidatore il dott. Giuseppe PAPA;

ORDINA

Al resistente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza i bilanci, ovvero le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre esercizi, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI, avvertendoli che si applica l’art. 10, co. 3, CCII;

ORDINA

Al resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DÀ ATTO



- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, fermo restando il diritto del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti ai sensi dell'art. 216, co. 10, c.c.i.i., applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275, secondo comma, c.c.i.i.;

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, come sarà stabilito dal giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

CHE IL LIQUIDATORE:

1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;



5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Nola;

DISPONE

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Il Presidente est.

(dott. Gennaro BEATRICE)

